

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO*

Emanato con DR. n. 1360 del 13 marzo 2024

TITOLO I - DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1 - Autonomia didattica e obiettivi del regolamento

1. Il presente Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito "Link"), ai sensi della normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei, disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studi, nonché delle altre iniziative didattiche, al cui termine sono rilasciati i corrispondenti titoli e/o crediti formativi universitari.
2. Il presente Regolamento definisce i criteri generali per la formulazione dei regolamenti didattici dei corsi di studi.
3. L'offerta di servizi didattici dell'Università mira a creare:
 - a. una piena integrazione delle strutture educative, formative e di ricerca scientifica della società italiana, nella realtà europea e in quella globale;
 - b. una crescente collaborazione tra università diverse a livello regionale, nazionale ed internazionale nella realizzazione di un progetto formativo che deve prevedere il sostegno all'effettivo accesso ai servizi dei vari atenei da parte degli studenti, in particolare mediante il riconoscimento di crediti formativi, scambi di studenti e docenti e l'uso di forme di insegnamento ed apprendimento a distanza;
 - c. l'inserimento nel mercato del lavoro con qualificazione adeguata di quanti hanno conseguito i titoli rilasciati dall'Università;
 - d. le condizioni per la piena coincidenza tra la durata normale e quella reale dei corsi di studi;
 - e. una equilibrata distribuzione dei carichi didattici.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1 del D.M. 22.10.2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per "Regolamenti didattici dei corsi di studi", si intendono i regolamenti di cui all'art. 12 del D.M. 270/04 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE E CORSI DI STUDI

Articolo 3 - Strutture

1. Le strutture didattiche dell'Università sono organizzate in Dipartimenti ai sensi di quanto previsto nello Statuto dell'Università.
2. I Dipartimenti sono, sotto l'aspetto didattico, le strutture fondamentali di appartenenza dei docenti dell'Università.
3. Ai Dipartimenti fanno capo, rispettivamente, i corsi di Laurea e i corsi di Laurea Magistrale, i Master universitari di primo e secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione.

Articolo 4 - Titoli e corsi di studi

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Master universitario di primo livello e Master universitario di secondo livello, Dottorato di Ricerca (DR), Diploma di specializzazione (DS).

2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Dottorato di ricerca, il Master universitario e il Diploma di Specializzazione sono conseguiti al termine dei rispettivi percorsi formativi istituiti dall'Università.
3. Le Lauree e le Lauree Magistrali sono rilasciate dall'Università con l'indicazione della classe ministeriale di appartenenza. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi corsi di studi sono determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, e sono disciplinati dai relativi regolamenti didattici, in conformità con tali disposizioni.
5. Compete al Consiglio di Amministrazione, di concerto con le strutture didattiche interessate, assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta formativa dell'Università, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale e con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alle richieste di qualificazione professionale.
6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi e dai decreti ministeriali in vigore, secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente Regolamento.
7. L'Università può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art. 10, comma III e seguenti del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e corsi di studi, nonché le altre attività didattiche formative previste dagli artt. 12 e 24.

Articolo 5 - Corsi di studi interuniversitari - Rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli

1. I corsi di studi possono essere attivati anche mediante convenzioni tra diversi atenei anche stranieri (corsi di studi interuniversitari).
2. I regolamenti didattici dei corsi di studi interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad uno o più tra gli atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del corso, compreso il rilascio del titolo di studio, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.
3. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei italiani ed esteri. Le convenzioni disciplinano le modalità per il rilascio dei titoli congiunti o di titoli doppi o multipli in termini coerenti a quanto stabilito dal presente Regolamento per il rilascio dei titoli di corrispondente livello da parte dell'Università.

Articolo 6 - Regolamenti didattici dei corsi di studi

1. I regolamenti didattici dei corsi di studi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformità a quanto previsto dallo Statuto.
3. Ciascun regolamento didattico dei corsi di studi disciplina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) la tipologia delle forme didattiche (compresa la lingua di insegnamento), degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti e gli obiettivi formativi specifici di ogni corso di

studi;

- c) gli obiettivi formativi specifici, le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- d) l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso e per settori scientifico-disciplinari e per ambiti disciplinari, ove previsti;
- e) l'articolazione dei curricula conseguibili nell'ambito del corso di studi e l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione e scadenze fermo restando la coerenza con la classe del corso medesimo;
- f) gli eventuali obblighi di frequenza;
- g) le procedure e i criteri per il riconoscimento in ingresso dei crediti formativi universitari;
- h) i requisiti di ammissione al corso di studi e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche ed integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo, ai sensi dell'art. 10;
- i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- j) i criteri di approvazione dei piani di studio individuali.

Articolo 7- Dipartimenti

- 1. Il Dipartimento è una struttura organizzativa di Link e svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 12 dello Statuto.
- 2. Compete al Consiglio di amministrazione deliberare la costituzione dei dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione Link Campus University.
- 3. La Composizione è disciplinata dal Regolamento Generale di Ateneo.
- 4. Ciascun Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il proprio regolamento che, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e della normativa applicabile, ne disciplina il funzionamento.
- 5. Il Dipartimento:
 - a) esprime al Consiglio di Amministrazione, laddove richiesto, parere non vincolante in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamenti;
 - b) propone le modifiche agli ordinamenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione la copertura degli insegnamenti presenti nei vari corsi di studio;
 - d) può proporre al Consiglio di amministrazione il conferimento dei contratti di insegnamento;
 - e) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto di autonomia e dal Regolamento Generale di Ateneo;

Articolo 8 - Istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studi e delle strutture didattiche

- 1. L'istituzione e l'attivazione di un nuovo corso di studi, la modifica degli ordinamenti didattici vigenti e la disattivazione di corsi di studi già attivati sono deliberati, nel rispetto dello Statuto, della normativa vigente in materia, dei decreti ministeriali e delle leggi vigenti, dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. L'istituzione di un corso di studi è deliberata previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni e con il comitato regionale di coordinamento.
- 3. Nel caso di disattivazione di corsi di studio, l'Università assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Dipartimenti la regolamentazione della possibilità di optare per il passaggio ad altri corsi di studi attivati con il

riconoscimento totale o parziale dei crediti fino quel momento acquisiti nell'ambito del corso di studi disattivato, ovvero formula il percorso formativo di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.

Articolo 9 - Crediti formativi universitari (CFU)

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studi per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU).
2. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studi, dal regolamento didattico del corso di studi. Tale frazione, comunque, non può essere inferiore al 50%, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto per l'acquisizione dell'idoneità, mirata all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode e, se del caso, la dignità di stampa.
5. I regolamenti didattici dei corsi di studi possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, eventualmente diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o impegnati a tempo parziale.
6. Nei limiti previsti dalla norma e dagli Ordinamenti i Consigli di Corso di Studio possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel Regolamento del Corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
7. In ogni caso, ai sensi della Legge 240/2010, il numero massimo di crediti riconoscibili, a fronte delle attività appena citate, non può essere superiore a 12 complessivamente, tra corsi di I e II livello. Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di Laurea magistrale.
8. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente”.

Articolo 10 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studi e il riconoscimento delle eventuali equivalenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle leggi e dai decreti ministeriali vigenti in materia.
2. Per i corsi di Laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, gli ordinamenti e i regolamenti didattici richiedono il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

3. Le attività formative propedeutiche possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche competenti possono realizzare attività formative integrative, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Per i Corsi di Laurea Magistrale, per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente, gli ordinamenti e i regolamenti didattici stabiliscono i criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione degli studenti verificata con le modalità e secondo i criteri definiti dagli stessi regolamenti didattici.

Articolo 11 - Pubblicazione, promozione e pubblicità dell'offerta formativa

1. La divulgazione dell'offerta formativa e dei servizi dell'Università relativa ad ogni anno accademico avviene attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo oltre che attraverso eventuali altre forme di comunicazione.
2. L'offerta formativa dell'Università è pubblica e la stessa ne assicura, altresì, la massima promozione e informazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; sono, inoltre, rese pubbliche le relazioni sullo stato della didattica predisposte a cura del Nucleo di Valutazione.
3. L'Ateneo pubblica la Guida per lo Studente destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

Articolo 12 - Formazione professionale

1. L'Università può promuovere, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta delle strutture didattiche interessate, attività mirate alla formazione ed all'aggiornamento professionale e culturale, anche con l'organizzazione di servizi didattici integrativi o di altre attività didattiche di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In particolare, l'Università può attivare:
 - a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;
 - c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Al termine dei corsi di cui al presente articolo l'Università rilascia attestati di frequenza recanti la durata in termini di ore e l'eventualmente sostenimento di una verifica finale.

Articolo 13 - Commissioni didattiche paritetiche

1. Presso ogni Dipartimento dell'Ateneo è costituita una Commissione Paritetica Docenti Studenti.
2. La composizione, le modalità di nomina, la durata, le modalità di funzionamento, i compiti istituzionali sono disciplinati da apposito Regolamento nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente applicabile.

TITOLO III - TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDI E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolo 14 - Corsi di laurea

1. I Corsi di Laurea sono disciplinati, in conformità alla normativa vigente in materia, dal presente Regolamento e dagli ordinamenti didattici riportati nella Parte Seconda del medesimo, nonché dai relativi regolamenti didattici.
2. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi universitari. Il corso di laurea è articolato di norma in tre anni.
3. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Articolo 15 - Corsi di laurea magistrale

1. I Corsi di Laurea Magistrale, compreso quelli a ciclo unico, sono disciplinati, in conformità alla normativa vigente in materia, dal presente Regolamento e dagli ordinamenti didattici riportati nella Parte Seconda del medesimo, nonché dai relativi regolamenti didattici.
2. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve avere acquisito 120 crediti formativi universitari. Il Corso di Laurea Magistrale è articolato di norma in due anni dopo la Laurea o ciclo di studi di altri Paesi valutati equivalenti dal Dipartimento.
3. Per conseguire la Laurea Magistrale a ciclo unico di 5 anni lo studente deve avere acquisito 300 crediti formativi universitari.
4. Per conseguire la Laurea Magistrale a ciclo unico di 6 anni lo studente deve avere acquisito 360 crediti formativi universitari.
5. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Articolo 16 - Corsi di specializzazione

1. I corsi di specializzazione sono disciplinati, in conformità con la normativa vigente, dal presente Regolamento nonché dai relativi regolamenti didattici.
2. Il Diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
3. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
4. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di CFU pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Articolo 17 - Corsi e scuole di dottorato di ricerca

1. I corsi e le scuole di Dottorato di ricerca sono disciplinati, in conformità alla normativa vigente, da un apposito regolamento.

Articolo 18 - Master universitari

1. I Master universitari possono essere di primo o di secondo livello.
Requisito di ammissione è il possesso, rispettivamente, di una Laurea e di una Laurea Magistrale, o di un titolo, anche straniero, equipollente.

2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti formativi universitari. La durata normale dei Master universitari è di un anno.
3. L'offerta formativa dei Master universitari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo la relativa disciplina deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mondo del lavoro.
4. I Master universitari possono essere attivati dall'Università anche in collaborazione con enti non universitari, pubblici o privati.
5. La disciplina amministrativa ed organizzativa dei Master universitari è demandata ad apposito regolamento.

Articolo 19 - Calendario didattico

1. Il calendario delle lezioni ed il calendario degli esami, sia di profitto che per il conseguimento dei titoli di studio, nel rispetto dei criteri generali disciplinati dal presente Regolamento e in particolare dal successivo comma 3, sono pubblicizzati tramite gli appositi strumenti informativi.
2. L'attività didattica si articola in due periodi didattici denominati semestri.
3. La sessione d'esame è unica, ha inizio con il primo novembre dell'anno accademico corrente e termina entro il 20 aprile dell'anno accademico successivo. L'esame non può essere sostenuto prima del termine del relativo corso di insegnamento.
4. Un apposito Regolamento disciplina il numero degli appelli ordinari (non inferiori a tre e non superiori a cinque) e straordinari, quest'ultimi nei limiti e con i criteri di cui al comma successivo, nonché la dislocazione temporale dei medesimi.
5. Il regolamento di cui al comma precedente può istituire appelli straordinari e definirne la dislocazione temporale:
 - a) per gli studenti che, con riferimento ai corsi che non prevedano un obbligo di frequenza, abbiano effettivamente frequentato un numero di attività didattiche pari o superiore al 75% di quelle previste per ciascun insegnamento;
 - b) per gli studenti qualificabili come lavoratori in base ai criteri stabiliti dal regolamento medesimo;
 - c) per gli studenti qualificabili come sportivi in base ai criteri stabiliti dal regolamento medesimo;
 - d) per gli studenti non residenti in Italia;
 - e) per gli studenti fuori corso.

Articolo 20 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I regolamenti didattici dei corsi di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con assegnazione a questi ultimi dei crediti formativi universitari corrispondenti.
2. Oltre agli insegnamenti, i regolamenti dei corsi di studi possono prevedere l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento devono essere indicati:
 - a) l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito, oppure il relativo contenuto disciplinare, anche allo scopo di assicurare la corretta assegnazione di essi ad uno dei docenti;

- b) l'assegnazione di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari;
- c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.
- 3. I corsi di insegnamento che prevedono esami finali e non semplice idoneità, di qualsiasi tipologia e durata, possono essere mono-disciplinari ovvero integrati o interdisciplinari e, in questo secondo caso, possono essere affidati alla collaborazione di più docenti con un coordinatore responsabile del corso.
- 4. Le strutture didattiche competenti possono disporre che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da un altro corso di studi.
- 5. Nei casi previsti dalla normativa vigente, i Coordinatori dei corsi di studio possono proporre al Consiglio di Amministrazione di deliberare lo sdoppiamento di alcuni corsi di insegnamento. Il Consiglio di Amministrazione attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
- 6. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo corso di studi è compito della Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento verificare che i programmi e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

Articolo 21 - Esami e verifiche del profitto

- 1. L'Università garantisce l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di studi non possono comunque essere previsti in totale più di 20 o 12 esami rispettivamente per le lauree triennali e magistrali e non più di 30 per le lauree magistrali a ciclo unico di cinque anni e 36 per le lauree magistrali a ciclo unico di sei anni, anche favorendo prove integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
- 2. I regolamenti didattici dei corsi di studi specificano la tipologia delle prove di verifica dei risultati delle attività formative. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti) e in altre forme di accertamento (prove pratiche, grafiche, tesine, colloqui).
- 3. Il voto d'esame è sempre espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Gli esami superati non possono essere ripetuti.
- 4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
- 5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare sedi, modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la valutazione.
- 6. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica.
- 7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Rettore, con le modalità definite da un apposito Regolamento e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il responsabile dell'insegnamento, ovvero, nel caso di corsi integrati o interdisciplinari, dal coordinatore responsabile, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo (nonché gli eventuali ulteriori componenti) è un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare, ovvero un cultore della materia.
- 8. Nel caso di insegnamenti integrati, nella commissione giudicatrice è prevista la presenza di

almeno un docente per ciascuna attività didattica.

9. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della Commissione con la sottoscrizione del verbale, eventualmente digitale. Il voto dell'esame viene riportato sul libretto personale dello studente, eventualmente in formato elettronico.
10. Il Presidente della Commissione ha l'obbligo e la responsabilità di curarne la trasmissione del verbale, previa compilazione in tutte le sue parti, all'Ufficio competente entro quindici giorni dalla conclusione di ciascun appello d'esame e con le modalità, anche informatiche definite dall'Ateneo.
11. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Il regolamento di cui al precedente comma settimo può definire i criteri e le modalità di deroga per gravi ed eccezionali motivi.
12. Fermo restando che l'esame non può essere sostenuto prima della conclusione del relativo insegnamento, in ciascun appello lo studente in regola con la posizione amministrativa e che si sia prenotato nei termini, può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle eventuali propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del corso di studi.
13. Il Regolamento di cui al precedente comma settimo disciplina le modalità di svolgimento degli esami presso le sedi di cui all'art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo nel rispetto di quanto ivi previsto.

Articolo 22 - Prove finali e conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali

1. La Laurea e la Laurea Magistrale si conseguono, unitamente alla relativa qualifica accademica, previo superamento della prova finale. I regolamenti didattici dei corsi di studi disciplinano:
 - a. la modalità di svolgimento della prova, come previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studi;
 - b. la modalità e i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto della intera carriera dello studente all'interno del corso di studi, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante;
 - c. la nomina per ogni studente di un docente, incaricato di seguire la preparazione dello studente alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal corso di studi.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico, nei limiti della sicurezza e capienza degli spazi.
4. Per il conseguimento della Laurea i regolamenti possono prevedere la presentazione di un elaborato scritto e la sua illustrazione orale ovvero il sostenimento di una sola prova orale. Entrambe le modalità sono finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.
5. Per il conseguimento della Laurea Magistrale i regolamenti devono prevedere l'elaborazione e la discussione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, da consegnarsi in formato elettronico.
6. Le modalità di svolgimento delle prove finali sono disciplinate dai regolamenti didattici dei corsi, come previsto alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.

Il consiglio di corso di studio procede ad effettuare il monitoraggio delle tesi assegnate per la verifica dell'equa distribuzione dello impegno didattico fra i docenti. Tale monitoraggio è oggetto di valutazione alla fine di ogni anno accademico da parte del Senato Accademico.

7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Rettore e sono composte secondo norme stabilite nel Regolamento di cui al comma precedente e, comunque, da non meno di cinque membri. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo o, in mancanza, dal professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.
8. La Commissione è costituita di norma da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori. Possono, tuttavia, far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di altre università, professori straordinari, professori a contratto nell'anno accademico interessato e cultori della materia entro numeri massimi stabiliti dal Regolamento di cui al precedente comma sesto.
9. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in cento decimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode e, se del caso, la dignità di stampa. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei cento decimi. Il giudizio della commissione è insindacabile.
10. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 5 sono regolate dalle convenzioni che li determinano.

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Articolo 23 - Immatricolazioni e iscrizioni

1. Le regole generali e le modalità per l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi dei corsi di studi, nonché eventuali limitazioni in materia di accesso sono disciplinati da appositi avvisi pubblicati sul sito web e resi noti con gli altri strumenti informativi e pubblicitari adottati dall'Università.
2. Eventuali limitazioni in materia di accesso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 24 - Trasferimenti, passaggi di corso, ammissione a corsi singoli

1. I trasferimenti, passaggi di corso, ammissione a corsi singoli sono disciplinati da Regolamenti dell'Università.
2. È consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.
La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
3. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, tutte le persone interessate che non siano iscritte a un Corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali, possono essere ammesse a seguire singoli insegnamenti svolti in corsi di Laurea e in corsi di Laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti. A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma non è consentito seguire più

di due insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Corso di Studi.

4. Usufruiscono della medesima norma i laureati, i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei percorsi formativi seguiti per il conseguimento della Laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a Lauree magistrali o a Scuole di Specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 3 del presente articolo.
5. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Università aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Unione Europea (programmi Socrates/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di corso di studi.
2. L'Università favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'ateneo è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 ovvero dalle convenzioni con altri Paesi stranieri e spetta al Dipartimento competente.
4. Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio, conseguiti in Università estere o in sedi di Università estere autorizzate a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento ai sensi della Legge n. 148/2002, nonché l'idoneità degli stessi ai fini dell'ammissione a corsi di studi attivati presso la Link Campus University sono disposti nel rispetto della normativa italiana e degli accordi internazionali vigenti.

Articolo 26 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti non lavoratori, studenti sportivi, studenti non residenti in Italia, studenti fuori corso, interruzione degli studi

1. L'Università può promuovere corsi o altre forme didattiche per studenti che si trovino in condizioni di svantaggio o studenti lavoratori, nonché eventuali corsi in blended learning, la cui durata e modalità di svolgimento sono disciplinate nei relativi regolamenti del corso in conformità ai principi generali di cui al presente articolo.
2. Gli studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla piena frequenza delle attività didattiche possono optare all'inizio dell'anno accademico per l'iscrizione a tempo parziale, essi svolgono le attività didattiche e conseguono i crediti relativi per un carico didattico pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza.
3. Nel caso in cui lo studente abbia interrotto gli studi, può riprendere gli studi.
4. Lo studente, a prescindere dall'eventuale interruzione degli studi, decade comunque dallo status di iscritto della Link Campus University qualora non compia atti di carriera per otto anni consecutivi. Non decade lo studente che ha superato tutti gli esami e sia in debito unicamente dell'esame di laurea.

5. Lo studente può, in qualsiasi momento della propria carriera, rinunciare agli studi intrapresi.
6. Lo studente che sia in regola con il pagamento delle tasse e delle rette universitarie può chiedere la sospensione della carriera per l'iscrizione ai corsi relativamente ai quali la normativa vigente non consente la doppia iscrizione; in tali casi, la sospensione, qualora concessa, produce i suoi effetti per tutti gli anni necessari al compimento degli studi del tipo sopraindicato.
7. La sospensione può, altresì, essere richiesta per seri e comprovati motivi personali (motivi di salute che impediscono la frequenza, la nascita di un figlio, lo svolgimento del servizio civile). In tali casi, la sospensione qualora concessa, produce i suoi effetti a partire dal giorno del deposito della domanda e cessa il 31 ottobre dell'anno successivo. La richiesta di sospensione deve essere motivata e deve essere presentata entro il termine previsto per l'iscrizione corredata dalla relativa documentazione e dalla ricevuta del versamento di un contributo annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. La domanda viene accolta o respinta dal Rettore mediante apposito decreto.
8. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle rette e delle tasse universitarie e non può compiere atti di carriera. Qualora cessino i motivi giustificativi della richiesta di sospensione essa è revocabile previo pagamento delle rette e delle tasse.

Articolo 27 - Certificazioni

1. L'Università rilascia, anche in forma telematica, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. L'Università rilascia, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato (Diploma Supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese.
3. Su richiesta dello studente iscritto ad un corso di studi, l'Università rilascia certificazioni relative alla carriera parziale documentata in conformità agli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti formativi universitari conseguiti.

Articolo 28 - Tutela dei diritti e carriere degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio viene disciplinata nel Regolamento di cui all'art.11, comma 9 del D.M. 270/04.

TITOLO V - DOVERI DIDATTICI DI DOCENTI E RICERCATORI

Articolo 29 - Doveri didattici dei professori e dei ricercatori

1. Apposito Regolamento disciplina le procedure di attribuzione, anche in considerazione dei diversi ruoli, dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato sentiti i professori di ruolo e i ricercatori interessati.
2. Per i professori e ricercatori il Regolamento di cui al comma precedente prevede, nell'ambito dell'impegno orario complessivo previsto dalla normativa vigente per le attività didattiche, l'obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività di insegnamento (lezioni, esercitazioni, ecc.) che devono essere svolte, nel corso dell'anno accademico, anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata.
3. Il Regolamento di cui al primo comma disciplina, altresì, sempre nell'ambito dell'impegno orario complessivo previsto dalla normativa vigente, i criteri e le modalità con cui i professori e

i ricercatori sono tenuti a svolgere annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, incluse le attività di orientamento e tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento.

4. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i professori e ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dal Regolamento di cui al primo comma. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, eventualmente con diversa obbligatorietà di presenza nel corso dei vari periodi didattici, secondo calendari concordati con gli stessi professori e ricercatori.
5. Ciascun professore e ricercatore responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Una sua eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi ed autorizzata con le procedure previste dal Regolamento di cui al primo comma. In casi di assenze prolungate l'Ateneo dovrà provvedere, nei termini e con le procedure previste dal Regolamento di cui al primo comma, alla sostituzione del professore o ricercatore, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.
6. I professori e i ricercatori devono presentare, entro tempi stabiliti dal Regolamento di cui al primo comma e con le modalità ivi descritte, i contenuti degli insegnamenti, nelle varie tipologie, di cui sono a qualsiasi titolo incaricati e i programmi degli esami previsti.
7. Ciascun professore e ricercatore provvede giornalmente alla compilazione del registro delle lezioni e delle altre attività didattiche, annotandovi, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento di cui al primo comma gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti. È compito del Coordinatore del Corso di Studi segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei professori e dei ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.
8. I ricercatori non affidatari di insegnamento dovranno, entro i termini e secondo i criteri previsti dal Regolamento, svolgere attività didattica integrativa per i professori di prima e di seconda fascia; essi dovranno, altresì svolgere le attività obbligatorie di orientamento e tutorato loro assegnate.
9. Nei casi in cui la prova finale di un corso di studi preveda l'elaborazione di una tesi, i professori e i ricercatori afferenti al corso di studi devono accettare, sulla base di criteri fissati dal Regolamento di cui al primo comma, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatori.
10. Un apposito regolamento disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia.

Articolo 30 - Utilizzazione di docenti a contratto

1. L'Università può utilizzare come docenti a contratto anche esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, dell'art. 23 della Legge n. 240/2010.